



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n° 6 del 22 Luglio 2020

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A FIGC inerente la deroga all'art. 103 bis, delle NOIF;

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A FIGC inerente la proroga nelle funzioni fino al 30 giugno 2021 dei Giudici Sportivi Nazionali presso le Leghe, le Divisioni, i Dipartimenti ed il Settore Giovanile e Scolastico, dei componenti del Tribunale Federale Nazionale, della Corte Sportiva di Appello e della Procura Federale.

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A FIGC inerente la proroga nelle funzioni fino al 30 giugno 2021 dei Giudici Sportivi Territoriali, i componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali;

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A FIGC inerente gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021;

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A FIGC inerente l' adeguamento del premio di preparazione in base all'incremento ISTAT dal 1° luglio 2020;

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicate dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 21 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Artt. 120 e 125 DL n. 24/2020 – Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione – Circolare n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate – chiarimenti – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate – Modello di Comunicazione delle spese all'A/E.

CIRCOLARE N. 22 - 2020 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Conversione in Legge D.L. n. 34/2020 - Decreto Rilancio

CIRCOLARE N. 11 avente ad oggetto: Nuovo Regolamento Antidoping F.I.F.A. - Edizione 2021

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

INTEGRAZIONE CALCIATORI SVINCOLATI PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.)

A seguito di deroga rilasciata dalla Presidenza della F.I.G.C., si comunica lo svincolo per accordo, con decorrenza 01.07.2020, del calciatore SCOPELLITI DEMETRIO, nato a Reggio Calabria il 17.02.1997 (matr. 5105869) - già tesserato con U.S. PALMESE A.S.D. (matr. 69288).

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Il Presidente Federale

- vista la delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n° 196/A del 20 maggio 2020 con la quale, limitatamente all'attività di competenza delle Leghe professionistiche, la durata della stagione sportiva 2019/2020 è stata prorogata al 31 agosto 2020 e la decorrenza della stagione sportiva 2020/2021 è stata differita al 1 settembre 2020;
- considerato che, con provvedimenti dell'8 giugno 2020, pubblicati sui Comunicati Ufficiali n° 207/A, 208/A e 209/A di pari data, la FIGC ha disposto il riavvio dei campionati di Serie A, Serie B e Serie C, con conclusione degli stessi entro il 20 agosto 2020, e che, di conseguenza, le Leghe professionistiche hanno stabilito calendari che prevedono il completamento in date diverse fra loro delle competizioni dalle stesse organizzate;
- tenuto conto che con il Comunicato Ufficiale n° 228/A del 22 giugno 2020 sono state emanate le linee guida relative alla estensione dei contratti e degli accordi di prestito dei calciatori professionisti per la stagione 2019/2020;
- preso atto che, con Comunicato Ufficiale n° 197/A del 20 maggio 2020 è stata disposta l'interruzione definitiva delle competizioni organizzate in ambito dilettantistico relative alla stagione 2019/2020;
- ritenuto opportuno, al fine di assecondare l'esigenza delle società operanti sia in ambito professionistico sia dilettantistico di pianificare ed organizzare per tempo la composizione dei propri organici in vista della stagione sportiva 2020/2021, consentire la risoluzione consensuale degli accordi di trasferimento e di cessione di contratto a titolo temporaneo, di cui all'articolo 103 bis, comma 1, delle NOIF, a partire dal giorno successivo a quello di disputa dell'ultima gara ufficiale della stagione sportiva 2019/2020 da parte della società cessionaria;
- ritenuto altresì opportuno, al fine di assicurare quanto precede, integrare quanto previsto dai Comunicati Ufficiali n° 117/A e 118/A del 16 maggio 2019 in materia di tesseramento dei calciatori professionisti e dilettanti per la stagione 2019/2020;
- ritenuto, infine, necessario fornire precisazioni sulla applicazione concreta di quanto previsto dall'art. 103 bis, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., integrando a tal fine il Comunicato Ufficiale n° 229/A del 23 giugno 2020 in materia di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2020/2021;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;

- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

- a) di integrare il punto 9) del Comunicato Ufficiale N. 117/A del 16 maggio 2019, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori professionisti per la stagione 2019/2020, come segue:

9. Risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani di Serie” o di cessioni di contratto a titolo temporaneo di calciatori professionisti - art. 103 bis, **comma 1**, N.O.I.F.

La risoluzione può avvenire nei seguenti periodi:

- da lunedì 1° luglio a lunedì 2 settembre 2019, esclusivamente per le cessioni di contratto temporanee biennali avvenute nella precedente stagione sportiva;

- da giovedì 2 gennaio a venerdì 31 gennaio 2020, ad eccezione delle cessioni di contratto e dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo di campagna trasferimenti;

- dal giorno successivo a quello di disputa dell'ultima gara ufficiale della stagione sportiva 2019/2020 da parte della società cessionaria, fermo restando il divieto di utilizzo del calciatore da parte della società originaria cedente nelle residue gare ufficiali della stagione sportiva 2019/2020.

La risoluzione dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

- b) di integrare il punto 5) del Comunicato Ufficiale N. 118/A del 16 maggio 2019, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2019/2020, come segue:

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis, **commi 1 e 5**, N.O.I.F.

La risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani Dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche - art. 103 bis, comma 1, N.O.I.F. - può avvenire dalla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale a lunedì 31 agosto 2020.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, **comma 5**, delle N.O.I.F.

- c) di integrare il punto 5) del Comunicato Ufficiale N. 229/A del 23 giugno 2020, relativo ai termini di tesseramento dei calciatori dilettanti per la stagione 2020/2021, come segue:

5. Risoluzione consensuale dei trasferimenti e delle cessioni a titolo temporaneo – Art. 103 bis, **commi 1 e 5**, N.O.I.F.

La risoluzione di accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori “Giovani Dilettanti” da società dilettantistiche a società professionistiche - art. 103 bis, comma 1, N.O.I.F. - può avvenire nei seguenti periodi:

- da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel medesimo periodo.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, per i calciatori “non professionisti” e “giovani dilettanti”, deve avvenire nel rispetto dell’art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 9 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- preso atto che il 31 agosto 2020 scadranno le nomine dei Giudici Sportivi Nazionali presso le Leghe, le Divisioni, i Dipartimenti ed il Settore Giovanile e Scolastico, nonché, i componenti degli Organi Centrali della Giustizia Sportiva: Tribunale Federale Nazionale, Corte Sportiva di Appello e Procura Federale;
- atteso che fino alla nomina dei nuovi componenti e all'affidamento dei relativi incarichi, occorre assicurare il funzionamento dei suddetti Organi di Giustizia;
- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

I Giudici Sportivi Nazionali presso le Leghe, le Divisioni, i Dipartimenti ed il Settore Giovanile e Scolastico, i componenti del Tribunale Federale Nazionale, della Corte Sportiva di Appello e della Procura Federale, nell'attuale composizione, sono prorogati nelle funzioni fino al 30 giugno 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 giugno 2020;
- preso atto che l'8 settembre 2020 scadranno le nomine dei Giudici Sportivi Territoriali, dei componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali;
- atteso che fino alla nomina dei nuovi componenti e all'affidamento dei relativi incarichi, occorre assicurare il funzionamento dei suddetti Organi di Giustizia;
- visti gli artt. 27 e 34 dello Statuto Federale;

h a d e l i b e r a t o

I Giudici Sportivi Territoriali, i componenti dei Tribunali Federali Territoriali e delle Corti Sportive di Appello Territoriali, nell'attuale composizione, sono prorogati nelle funzioni fino al 30 giugno 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/A

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021;
- ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di fissare per la stagione sportiva 2020/2021 i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

- Per tutte le società delle Leghe € 65,00
- Per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica € 20,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- Per le Società federali € 30,00

4. Contributi per l'accesso alla giustizia Sportiva

A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- per le società appartenenti alla LNP Serie A € 260,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B € 260,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO € 180,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile € 100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali € 100,00

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 78,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 78,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 52,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 80,00
B) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale	
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 62,00
C) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
D) Reclami innanzi alla Corte Federale di Appello	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.000,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Divisione calcio Femminile	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 250,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€ 180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 180,00
- per le società LND e SGS non partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 180,00
E) Reclami innanzi alla Corte Sportiva d'Appello a livello nazionale con procedura d'urgenza	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 1.300,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 900,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 600,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali	€ 330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 330,00
F) Ricorsi al Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare (art. 86 C.G.S.)	€ 1.000,00
G) Ricorsi al Tribunale Federale a livello territoriale (art. 94 C.G.S.)	€ 50,00

H) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 500,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00
I) Ricorsi innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti	
- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€ 600,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€ 400,00
- per le società appartenenti alla Lega PRO	€ 300,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 130,00
- per le società appartenenti ai Campionati Regionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale	€ 130,00
- per le società appartenenti al SGS	€ 78,00
J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati	
- di società appartenenti alla LNP Serie A	€ 250,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€ 250,00
- di società appartenenti alla Lega PRO	€ 180,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 90,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€ 65,00
- di società partecipanti ai campionati SGS	€ 31,00
K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza	
- di società appartenenti alla LNP Serie A	€ 330,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€ 330,00
- di società appartenenti alla Lega PRO	€ 230,00
- per le società appartenenti alla Divisione Calcio Femminile	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€ 130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€ 110,00
- di società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€ 90,00
L) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione Italiana Arbitri	

- appartenenti ai ruoli CAN - A	€ 250,00
- appartenenti ai ruoli CAN - B	€ 220,00
- appartenenti ai ruoli CAN - PRO	€ 180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5	€ 100,00
- appartenenti ai ruoli CAI	€ 90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€ 65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€ 31,00

M) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai
Dirigenti federali dinanzi agli organi di giustizia sportiva € 250,00

N) Ricorsi Innanzi la Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile € 100,00

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori Professionisti di Serie A	€ 200,00
- Calciatori Professionisti di Serie B	€ 150,00
- Calciatori Professionisti di Lega Pro	€ 100,00
- Calciatori Professionisti stranieri (1° Tesseramento)	€ 350,00
- Calciatori Giovani di Serie A, B, Lega Pro	€ 15,00
- Calciatrici della Divisione Calcio Femminile	€ 10,00
- Calciatori Dilettanti; “Giovani Dilettanti”	€ 7,00
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco) (comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)	€ 6,00
- Calciatori “Giovani” - Pulcini ed Esordienti *	€ 6,00
- Calciatori “Giovani” - Giovanissimi ed Allievi *	€ 6,00
- Iscrizione “piccoli amici” e “primi calci” *	€ 6,00

*NOTA: La FIGC per la stagione 2020/2021 riconoscerà un contributo alle società, tramite la LND, di € 2,00 per ogni tesseramento giovanile

- Tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori società del Settore Giovanile e Scolastico	€ 5,00
- Allenatori di Serie A e B	€ 300,00
- Massaggiatori di Serie A e B	€ 150,00
- Allenatori di Lega Pro	€ 150,00
- Massaggiatori di Lega Pro	€ 75,00
- Allenatori e Massaggiatori della Divisione Calcio Femminile	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€ 25,00
- Allenatori e Massaggiatori di società di Puro Settore Giovanile	€ 10,00
- Medici sociali società professionistiche	€ 150,00
- Medici sociali società dilettanti	€ 80,00

6. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

- Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B € 500,00
- Lega Italiana Calcio Professionistico € 250,00

7. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021 – Divisione Calcio Femminile

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 03.11.2010:

- Calciatrici Serie A e B € 21,00
- Dirigenti società € 7,60

Tasse di iscrizione ai campionati:

- Serie A € 6000,00
- Serie B € 3000,00
- Campionato Primavera Serie A € 1000,00

8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2020/2021 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

Assicurazione obbligatoria sportivi dilettanti Decreto Ministeriale 3.11.2010:

- Calciatori "Giovani" – Pulcini e Esordienti € 10,52
- Calciatori "Giovani" – Giovanissimi e Allievi € 10,52
- Piccoli Amici e Primi calci € 3,83
- Dirigenti società € 7,60
- Allenatori, Massaggiatori, Tecnici € 12,75

Tasse di iscrizione ai campionati:

Campionati Giovanili Nazionali calcio a 11:

- Under 18 - Under 17 - Under 16 Società Professionistiche € 530,00
- Under 15 Società Professionistiche € 430,00

Allievi Regionali maschili calcio a 11:

- Società Professionistiche € 380,00
- Società Dilettanti € 310,00
- Società di Puro Settore € 260,00

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.

Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11:

- Società Professionistiche € 330,00
- Società Dilettanti € 260,00
- Società di Puro Settore € 210,00

Nota: In presenza di ulteriori iscrizioni di squadre per i Campionati/Tornei di Fascia B e/o Sperimentali si applica la tassa sopra riportata.

- Allievi Provinciali maschili calcio a 11	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11	€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11	€ 100,00
- Allievi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Allievi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00
- Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5	€ 100,00

Nota:

La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione della prima squadra a ciascuno dei suddetti Campionati.

Per ogni ulteriore squadra iscritta allo stesso campionato non è previsto alcun ulteriore addebito. Nel caso in cui il Campionato preveda sperimentalmente lo svolgimento da parte della medesima squadra sia di una fase a livello provinciale che di una fase a livello regionale, per accedere allo svolgimento di quest'ultima fase la società è tenuta a versare la differenza economica tra l'importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

- Esordienti Provinciali	€ 60,00
- Pulcini Provinciali	€ 60,00

Nota: La tassa è dovuta dalle società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti Tornei.

PUBBLICATO IN ROMA IL 15 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 18/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 96, comma 1, delle N.O.I.F. il quale prevede, fra l'altro, l'adeguamento del "premio di preparazione" sulla base di un parametro aggiornato, al termine di ogni stagione sportiva, in base all'indice ISTAT per il costo della vita;
- constatato che il parametro al quale si è fatto riferimento per la stagione sportiva 2019/2020 è stato di € 556,00;
- rilevato che l'indice ISTAT nel periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020 ha avuto un decremento dello 0,3%;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

a decorrere dal 1° luglio 2020 il parametro di cui in premessa è aggiornato e stabilito nella misura di € 554,00.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 21 – 2020

Oggetto: Artt. 120 e 125 D.L. n. 34/2020 – Crediti d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro e per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione – Circolare n. 20/E dell'Agenzia delle Entrate – Chiarimenti – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia - Modello di Comunicazione delle spese all'A/E –

Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 – Decreto Rilancio – ha, tra l'altro, introdotto con gli artt. 120 e 125 i seguenti crediti d'imposta relativamente alle spese:

a - per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

b - per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati nonché per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125).

La Lega Nazionale Dilettanti, con Circolari n. 57 e 59 rispettivamente del 20 maggio 2020 e del 1° giugno 2020, ha già fornito le prime notizie delle misure introdotte con il D. L. n. 34 in argomento.

In ordine alle disposizioni di cui agli artt. 120 e 125, l'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 20/E del 10 luglio 2020, ha fornito chiarimenti, che di seguito si riassumono, di carattere interpretativo e di indirizzo operativo agli Uffici dell'Agenzia.

1 – Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Ambito soggettivo

Il credito è riconosciuto *“ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte professione in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 1, alle Associazioni, alle Fondazioni e agli altri Enti privati compresi gli Enti del Terzo Settore”*, ed è previsto per l'adeguamento degli ambienti di lavoro in riferimento alle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività di impresa, arte o professione esercitata in luoghi aperti al pubblico, ricomprese nella Tabella, riportata nella Circolare dell'Agenzia, con i codici ATECO.

Il credito d'imposta è riconosciuto anche **alle Associazioni**, Fondazioni e altri Enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore, che non esercitano in modo prevalente e esclusivo un'attività commerciale, **anche nell'ipotesi in cui non svolgano una delle attività individuate nella tabella di cui sopra, aperte al pubblico.**

Ambito oggettivo

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta sono suddivise in due gruppi:

1 – interventi agevolabili: necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus COVID quali:

a – quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi, mense, realizzazione di spazi medici e per l'acquisto di arredi di sicurezza;

b – quelli per l'acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.

Gli interventi devono essere prescritti da disposizioni normative o previsti da linee guida elaborate da Amministrazioni Centrali, Enti Locali, Associazioni di Categoria o Ordini Professionali.

2 – investimenti agevolabili: sono quelli connessi ad attività innovative, quali l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (cd. *termoscanner*) dei dipendenti e degli utenti. Sono ricompresi, ad es., i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per consentire lo smart working, ecc..

Modalità e termini di utilizzo

Il credito d'imposta è previsto nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di 80.000,00 euro; ne consegue che l'ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000,00 euro. L'importo è considerato al **netto dell'IVA**, salvo che questa sia **indetraibile** nel qual caso va **inclusa nel costo fiscale dei beni** su cui commisurare il credito d'imposta.

Per gli Enti non commerciali, quali le ASD, le spese sostenute nel 2020 seguono il criterio di cassa. Ad es., un intervento iniziato nel giugno 2020 con pagamenti effettuati sia nel 2020 che nel 2021, determina un credito solo con riferimento ai pagamenti effettuati nel 2020.

Per le Società (SSD) e per gli Enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria si applica, invece, il criterio di competenza.

Opzioni di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta (ex art. 120) è utilizzato esclusivamente in compensazione con il Mod. F 24 o, in alternativa, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti; **l'utilizzo può avere luogo solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili e solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021.** Eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi.

Non si applicano, per la compensazione, i limiti vigenti e **il credito d'imposta concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP.**

L'entità del credito d'imposta di cui all'art. 120, si cumula con quella di analoghe disposizioni fruitive dall'impresa fino ad un massimo di 800.000,00 euro, tra le quali vanno ricomprese quelle dell'abbuono del saldo IRAP 2019 e del 1° acconto IRAP 2020, l'agevolazione sul fondo perduto e il credito d'imposta sui canoni di locazione.

2 – Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (art. 125) –

Ambito soggettivo

Il credito d'imposta di cui all'art. 125, è applicabile agli Imprenditori individuali, Società di persone, Enti e Società di capitale (SSD), Persone fisiche che producono reddito di lavoro autonomo e **agli Enti non commerciali (ASD).**

Per quanto riguarda gli Enti non commerciali Il beneficio è concesso a prescindere dalla tipologia di attività svolta.

Ambito oggettivo

L'art. 125 prevede che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle **“spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuali e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti”.**

Le spese ammissibili sono:

- a** – quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata **l'attività lavorativa e istituzionale** o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b** – quelle sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari), prodotti detergenti, disinfettanti, di dispositivi di sicurezza quali termometri, *termoscanner*, ecc., e di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ecc..

Circa le spese per l'attività di sanificazione, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre la presenza del virus. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base di regolamentazioni vigenti.

L'attività di sanificazione può essere svolta anche in economia avvalendosi di propri dipendenti/collaboratori. In questo caso la spesa agevolabile può essere determinata, ad es., moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato alla sanificazione per le ore effettivamente impiegate (documentata mediante fogli di lavoro interni dell'azienda).

Le spese devono essere documentate e la documentazione va debitamente conservata ai fini dei controlli dell'A/E.

Modalità e termini di utilizzo

Il credito d'imposta non può superare l'importo di 60.000,00 euro, nel limite complessivo di spesa per il bilancio dello Stato di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Ne consegue che l'ammontare del credito

richiesto potrebbe essere ridotto in relazione alle richieste il cui importo complessivo potrebbe eccedere il limite predetto di 200 milioni di euro. Entro l'11 settembre 2020 con apposito provvedimento sarà resa nota la percentuale di agevolazione effettivamente spettante. Non è stato applicato il criterio del *click-day*.

Il limite massimo di 60.000,00 euro è riferito all'importo del credito d'imposta e non a quello delle spese ammissibili. Pertanto, **sarà di 60.000,00 euro in presenza di spese per 100.000,00 euro; se le spese superano tale importo il credito sarà sempre pari al limite di 60.000,00 euro.**

Ai fini dell'imputazione delle spese occorre, come per il credito di cui all'art. 120, fare riferimento per gli Enti non commerciali (**ASD**) al **criterio di cassa** e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento; per le Società (**SSD**) e per gli Enti non commerciali in contabilità ordinaria, al **criterio di competenza**.

Il calcolo del credito d'imposta andrà effettuato sulla spesa al netto dell'IVA, mentre se l'IVA è indetraibile, questa va inclusa nel costo fiscale cui commisurare il credito.

Opzioni di utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta è utilizzabile, **successivamente al sostenimento** delle spese agevolabili:

-**in compensazione**, tramite Mod. F 24, da presentare in via telematica (il codice tributo sarà istituito con Risoluzione A/E);

-**nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese o, **in alternativa, entro il 31 dicembre 2021 può essere ceduto**, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi gli Istituti di credito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione e fino al 31 dicembre 2021.

Il credito va indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito:

-**nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata all'Agenzia delle Entrate;

-**in compensazione.**

Circa l'utilizzo in compensazione del credito sia da parte del beneficiario sia da parte dei successivi cessionari, non si applicano i limiti vigenti (250.000,00 euro per i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi).

Il credito d'imposta di cui all'art. 125, diversamente da quello di cui all'art. 120, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, né si applicano i limiti relativi alla cumulabilità delle agevolazioni.

Con Provvedimento del Direttore dell'A/E n.259854/2020 del 10 luglio 2020, è stato approvato il modello per la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate delle spese alle quali va applicato il credito d'imposta. Il modello è utilizzabile per la comunicazione delle due tipologie di spesa, sia per quelle di cui all'art. 120 sia per quelle di cui all'art. 125.

Sono stati, inoltre, definiti criteri e modalità di applicazione e fruizione dei crediti da parte dei soggetti beneficiari nonché le modalità con le quali, ai sensi dell'art. 122, comma 2, lett. c), del D.L. n. 34/2020, i soggetti beneficiari **comunicano** all'Agenzia delle Entrate, in luogo dell'utilizzo diretto del credito, l'opzione per la **cessione**, anche parziale, dei crediti stessi ad altri soggetti inclusi gli Istituti di credito e altri intermediari finanziari.

I soggetti aventi i requisiti per accedere ai crediti d'imposta di cui agli artt. 120 e 125, comunicano all'Agenzia delle Entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute fino al mese precedente alla data di sottoscrizione delle Comunicazioni e l'importo che prevedono di sostenere successivamente, fino al 31 dicembre 2020.

Il modello per la Comunicazione reperibile, unitamente alle istruzioni per la compilazione, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, va inviato telematicamente direttamente o mediante intermediari.

Entro 5 giorni dall'invio, l'Agenzia rilascia una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto.

Comunicazione relativa alle spese di cui all'art. 120 -

La Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021; se inviata dopo il 31 dicembre 2020 vanno indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020.

Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Comunicazione o una rinuncia integrale al credito precedentemente comunicato.

Cessione del credito d'imposta ex art. 120

Fino al 31 dicembre 2021 i soggetti aventi diritto al credito d'imposta di cui all'art. 120, possono optare per la cessione anche parziale del credito. La **Comunicazione** della cessione avviene, **a decorrere dal 1° ottobre 2020**, a cura del cedente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'A/E.

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito utilizzando le funzionalità rese disponibili sul sito internet dell'A/E.

Il cessionario può utilizzare il credito d'imposta esclusivamente in compensazione con il Mod. F 24.

Comunicazione relativa alle spese di cui all'art. 125

La Comunicazione può essere inviata dal 20 luglio al 31 dicembre 2020. Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova Comunicazione o una rinuncia integrale al credito precedentemente comunicato.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito richiesto moltiplicato per la percentuale che verrà resa nota con provvedimento dell'A/E da emanare entro l'11 settembre 2020. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa di cui all'art. 125, comma 1, del D.L. n. 34/2020 (200 milioni di euro) all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100%.

Il credito d'imposta può essere utilizzato:

- nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione** senza i limiti vigenti. Con successiva Risoluzione l'A/E comunicherà il codice tributo.

Cessione del credito d'imposta per le spese di cui all'art. 125

Fino al 31 dicembre 2021, i soggetti aventi diritto al credito d'imposta relativamente alle spese di cui all'art. 125, possono optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli Istituti di credito.

La comunicazione della cessione avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili sul sito internet dell'A/E. Tale comunicazione può avvenire a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento con il quale, entro l'11 novembre 2020, sarà resa nota la percentuale che determinerà l'ammontare del credito fruibile.

Il cessionario è tenuto a comunicare l'accettazione del credito ceduto utilizzando direttamente le funzionalità di cui sopra.

Il cessionario utilizza il credito:

- nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui è stata comunicata la cessione;
- in compensazione** entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata la cessione.

Ai sensi dell'art. 122, comma 3, del D.L. n. 34, la quota del credito d'imposta ceduto, che non è utilizzata entro il predetto termine del 31 dicembre, non può essere utilizzata negli anni successivi.

Controlli

Anche in caso di cessione dei crediti d'imposta restano fermi i poteri dell'Amministrazione Finanziaria relativi al controllo della spettanza dei crediti medesimi e all'accertamento e irrogazione delle sanzioni nei confronti dei beneficiari originali.

Nel Modello di Comunicazione delle spese, nella parte "*spese per l'adeguamento degli ambienti...art. 120*", se il soggetto che comunica è una **ASD** deve essere barrata la casella senza compilare il codice di attività.

Si informa, infine, che con Risoluzione n. 39/E del 13 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo **“6920”** per consentire ai beneficiari di utilizzare in compensazione, tramite Mod. F 24, il credito d’imposta commisurato all’ammontare del canone di locazione di immobili ad uso non abitativo ex art. 28 del D.L. n. 34/2020 (*vedere la Circolare LND n. 60 dell’8 giugno 2020*).

Oggetto: Conversione in Legge D.L. n. 34/2020 – Decreto Rilancio

E' stata definitivamente approvata dal Senato la Legge di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 - Decreto Rilancio -, la cui pubblicazione è in corso nella Gazzetta Ufficiale, del quale sono stati forniti notizie e chiarimenti con le Circolari della Lega Nazionale Dilettanti n. 57 del 20 maggio 2020, n. 58 del 30 maggio 2020, n. 59 del 1° giugno 2020, n.60 dell'8 giugno 2020 e n. 61 del 15 giugno 2020 (stagione sportiva 2019/2020), n. 8 del 3 luglio 2020 e n. 13 del 16 luglio 2020 (stag. sport. 2020/2021).

Per quanto concerne le disposizioni del settore sportivo (vedasi Circolare LND n. 57) non sono state apportate con la conversione in Legge modifiche agli artt. **98** (disposizioni in materia di lavoratori sportivi) e **156** (accelerazione delle procedure di riparto del 5 per mille per l'esercizio finanziario 2019).

All'art. 119, comma 9, è stata inserita la lett. e) la quale prevede che le disposizioni contenute nei precedenti commi (bonus 110%) si applicano agli interventi effettuati dalle ASD e SSD iscritte nel Registro CONI, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi. Le spese per le quali è concesso il bonus devono essere state sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

All'art. 216 (disposizioni in materia di impianti sportivi) sono state apportate modifiche formali non aventi rilievo sostanziale ad eccezione di quella di cui al comma 1, che proroga dal 30 giugno al 30 settembre 2020 la sospensione dei termini di pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli Enti Territoriali. I versamenti andranno effettuati, anziché entro il 31 luglio 2020, **entro il 30 settembre 2020** in unica soluzione o mediante rateizzazione fino ad un massimo di rate di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020.

Dopo l'art. 217 è stato inserito **l'art. 217-bis** (sostegno delle attività sportive nelle Università), che prevede una integrazione di tre milioni di euro per il 2020 alla dotazione finanziaria della Legge 28 giugno 1977, n. 394, per sostenere le **attività sportive universitarie** e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle Università danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con **l'art. 218-bis**, al fine di assicurare alle ASD adeguato ristoro e sostegno alla ripresa e all'incremento della loro attività, in ragione del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani, è autorizzata, **in favore delle ASD iscritte nel Registro CONI, la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da ripartire con DPCM, su proposta del Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport.**

Delle modifiche significative apportate dalla Legge di conversione del D.L. n. 34/2020 alle disposizioni che interessano la generalità dei contribuenti, e che possono interessare le ASD e SSD associate alla Lega Nazionale Dilettanti, si segnalano quelle di seguito specificate:

Art. 28 (credito d'imposta per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo)-

E' stato inserito il **comma 5-bis** che stabilisce che in caso di locazioni, il conduttore può cedere il credito d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

Art. 30-bis

E' stata stabilita una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione dei costi sostenuti dagli esercenti attività commerciali per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni effettuate con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di conversione in Legge del Decreto.

All'art. 44 (incremento fondo e contributo per l'acquisto di veicoli a bassa emissione di anidride carbonica).

E' stato aggiunto il **comma 1-bis**, il quale prevede che alle persone fisiche e giuridiche che acquistano dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, sono riconosciuti i seguenti contributi: a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2010, il contributo varia da 1.500,00 a 2.000,00 euro a seconda dell'emissione di CO2, ed è riconosciuto a condizione che dal venditore sia praticato uno sconto pari almeno a 2.000,00 euro; b) per l'acquisto in assenza di rottamazione il contributo va da 750,00 a 1.000,00 euro e lo sconto del venditore deve essere di almeno 1.000,00 euro. I contributi sono riconosciuti ai veicoli M1 nuovi di fabbrica, omologati in una classe non inferiore a Euro 6 e con un prezzo inferiore a 40 mila euro. E', poi, prevista una riduzione del 40% degli oneri fiscali sul trasferimento di proprietà del veicolo.

E' stato sostituito il **comma 6 dell'art. 70**. Il nuovo comma prevede che il trattamento di cassa integrazione può essere concesso esclusivamente con modalità di pagamento diretto dell'INPS.

Con l'**art. 70-bis** è stato stabilito che per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito per il periodo precedentemente concesso fino alla durata di 14 settimane, è consentito usufruire di **ulteriori 4 settimane di erogazione dei trattamenti di cassa integrazione**, ferma restando la durata massima di 18 settimane.

Per effetto dell'art. **118-ter**, gli Enti Territoriali possono stabilire una **riduzione fino al 20% delle aliquote e delle tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali** a condizione che il soggetto passivo provveda ad adempiere mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento sul c/c bancario o postale.



**Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Loro Sedi**

CIRCOLARE N° 11

OGGETTO: Nuovo Regolamento Antidoping F.I.F.A. – Edizione 2021

Si comunica che sul sito ufficiale della F.I.F.A., è stata pubblicata la Circolare n.1724 del 13 luglio 2020, SG/oja/awe/kim, inerente il nuovo Regolamento Antidoping F.I.F.A. che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2021 secondo le ultime direttive WADA.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)